



FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PRODUTTIVE

**Domande frequenti relative al Bando per la
"Riqualificazione ambientale di aree destinate ad insediamenti produttivi"
TIPOLOGIA I – OPERE DI URBANIZZAZIONE
di cui al **DECRETO 9 marzo 2010, n. 964****

1) Può verificarsi il caso in cui le opere di urbanizzazione comprese nelle tipologie ammissibili di cui al punto 3.1 del Bando siano realizzate, anziché direttamente dall'Ente territorialmente competente, da parte di soggetti privati "a scomputo degli oneri di urbanizzazione" dovuti per l'insediamento da parte dei soggetti suddetti all'interno di aree industriali o artigianali; in tali casi è possibile, per l'Ente territorialmente competente, inoltrare domanda di contributo a valere sul Bando relativamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione realizzate con il meccanismo suddetto?

2) Tra le spese ammissibili di cui al paragrafo 3.1 del Bando figurano:

- A.8 "spazi logistici e di servizio comune situati all'interno dell'area produttiva;
- A.11 - altre opere di urbanizzazione direttamente connesse al raggiungimento di performance ambientali previste al paragrafo 4.2 del Bando.

Ai paragrafi 4.2.2.e.3, 4.2.4.d.2 e 4.2.4.d.3 del Bando si individuano, quali opere di urbanizzazione (secondaria) rilevanti sotto il profilo ambientale, rispettivamente:

- realizzazione di un centro servizi (ristorazione, sala riunioni, uffici, etc);
- realizzazione di asilo nido e/o scuola materna all'interno dell'area;
- realizzazione di una mensa comune a servizio dell'area.

La realizzazione di edifici a servizio dell'area produttiva oggetto di riqualificazione ambientale, da destinare alle funzioni sopra identificate, può essere oggetto di richiesta di contributo a valere sul Bando?

3) Eventuali aree produttive localizzate in ambito portuale sono comprese tra le tipologie di aree produttive ammissibili al Bando? Eventuali aree classificate "produttive" a livello urbanistico, per le quali sia esplicitamente ammessa dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti la destinazione d'uso a "stoccaggio merci", ovvero a "deposito mezzi di cantiere", sono comprese tra le tipologie di aree produttive ammissibili al Bando?

- 4) Nel caso di un'operazione che preveda l'installazione di un impianto fotovoltaico ad esclusivo servizio dell'utenza di pubblica illuminazione di un'area produttiva oggetto di riqualificazione ambientale, secondo la modalità "Scambio sul Posto" e senza aderire all'incentivo pubblico messo a disposizione dal GSE, cosicché l'energia prodotta (in quantità del 50% circa del fabbisogno) sia totalmente ed esclusivamente utilizzata per la pubblica illuminazione senza nessuna cessione a fini di vendita al GSE, i costi di realizzazione dell'impianto fotovoltaico possono essere oggetto di richiesta di contributo a valere sul bando?
- 5) COMPILAZIONE DOMANDA ON LINE - MODULO 1.2.2: nel caso di operazione che preveda l'intervento su un'area identificata a livello catastale da più di dieci mappali, è possibile inserire ulteriori righe nella tabella B2 del modulo di domanda on line?
- 6) Un'operazione consistente nella realizzazione di una strada di raccordo/collegamento tra una superstrada esistente ed un'area industriale, caratterizzata da 4 criteri di performance ambientali previsti dal Bando (asfalto con materiali inerti, sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, impianto fotovoltaico, impianto di illuminazione pubblica con Led a basso consumo), è finanziabile dal bando? Si precisa che il gestore ambientale sarebbe l'Amministrazione comunale territorialmente competente e la relativa perimetrazione riguarderebbe l'asse stradale medesimo e le piantagioni limitrofe.
- 7) Un'operazione di riqualificazione ambientale di un'area industriale esistente prevede la realizzazione di un depuratore ad uso esclusivo dell'area stessa; tale operazione richiede la realizzazione di nuovi allacci per le abitazioni civili limitrofe all'area industriale, per passare dal vecchio al nuovo depuratore; i costi relativi a tali allacci civili possono essere inclusi nel costo totale del progetto? o possono essere inclusi solo i costi per allacci ad uso esclusivo dell'area industriale?
- 8) Un Ente locale intende realizzare degli interventi di riqualificazione di un'area industriale esistente, ma al momento non ha un consorzio o un soggetto collettivo gestore dell'area. Nelle more della effettiva costituzione di un soggetto consortile specifico per la gestione dell'area, è possibile indicare temporaneamente come "Soggetto Gestore Unico dell'Area produttiva industriale ed artigianale" il responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune?
- 9) Si chiede quale sia la corretta interpretazione del Bando laddove si fa riferimento, tra le opere ammissibili a contributo, agli *"allacciamenti degli impianti a rete ai servizi pubblici ad uso esclusivo dell'area anche se esterni all'insediamento"*: si intendono esclusivamente gli allacci alle dorsali comunali oppure anche quelli delle utenze delle singole aziende?
- 10) Che cosa si intende per CUP del progetto da inserire nel modulo di domanda on line?
- 11) CRITERI DI PERFORMANCE AMBIENTALE: il criterio di performance ambientale 2.1.b.1 – *delimitazione di almeno il 70% degli assi stradali con filari alberati di alto*

fusto fa riferimento alla messa a dimora di alberi di alto fusto lungo gli assi stradali dell'area produttiva da riqualificare, con funzione di ombreggiatura e di mitigazione dell'inquinamento; nel determinare l'entità effettiva del costo ammissibile da computare tra le performance ambientali del progetto, anche ai fini del riconoscimento dello specifico punteggio previsto alla sezione 9.1.2- lettera C, è corretto includere tra le spese per la messa a dimora degli alberi, oltre all'approvvigionamento delle essenze arboree, i costi relativi all'acquisto di terriccio e concimi funzionali al primo impianto, nonché i costi di realizzazione del necessario impianto irriguo?

- 12) **DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA:** il punto 7.3, lettera d) del Bando richiede **"idoneo atto dell'amministrazione comunale volto alla definizione della perimetrazione dell'area oggetto di intervento; l'atto suddetto dovrà avere ad oggetto l'approvazione di una specifica cartografia, parte integrante dell'atto stesso....."**. La cartografia di cui sopra può essere rappresentata dalla tavola "o" del progetto definitivo approvato con deliberazione della Giunta comunale competente, oppure è richiesto un atto approvato separatamente? Nel caso di atto separato, questo può essere approvato con provvedimento del dirigente responsabile del progetto, oppure deve essere approvato da un organo politico?

RISPOSTE

1) *La domanda di contributo a valere sul Bando può riguardare esclusivamente opere di urbanizzazione realizzate direttamente da uno dei soggetti beneficiari elencati al paragrafo 1 del bando. Non è, pertanto, agevolabile un intervento realizzato "indirettamente" dall'Ente territorialmente competente mediante il meccanismo dello "scomputo degli oneri di urbanizzazione".*

2) *La domanda di contributo a valere sul Bando deve essere riferita ad un intervento di riqualificazione ambientale di un'area produttiva, nuova od esistente, rispondente alle caratteristiche indicate nel paragrafo "Finalità generali" del Bando; ciascun intervento, inoltre, deve essere caratterizzato dai requisiti ambientali obbligatori previsti al paragrafo 4 del Bando, tra cui figura la presenza di almeno quattro soluzioni tecniche significative inerenti a criteri di performance ambientale riconosciuti dal Bando stesso. Al riguardo, si rileva che la realizzazione – nell'ambito di un intervento di riqualificazione ambientale di un'area produttiva rispondente alle finalità generali ed ai requisiti obbligatori previsti dal Bando – di un edificio da destinare a centro servizi, ad asilo nido, a mensa aziendale o ad altre funzioni contemplate nell'ambito dei criteri di performance ambientale di cui al paragrafo 4.2 del Bando, può essere riconosciuto quale requisito di performance ambientale e quindi anche come spesa ammissibile soltanto nel caso in cui i costi di realizzazione di tali edifici siano riferibili ad opere che adottano tecniche di costruzione ecocompatibili, secondo quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 322 del 10 febbraio 2005 recante "Approvazione delle istruzioni tecniche denominate Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in Toscana" ai sensi dell'art. 37, comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 ed in attuazione dell'azione B.13 del P.R.A.A. 2004-2006", richiamata al paragrafo 14 del bando – "Norme di riferimento". Al riguardo, si precisa che il livello di ecocompatibilità delle tecniche costruttive si intenderà dimostrato dall'ottenimento di un punteggio di valutazione minimo pari a 3 nel caso di nuove edificazioni e pari ad 1 nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, calcolato sulla base delle disposizioni di cui alla sopracitata DGRT n. 322/2005.*

La modulistica relativa al sistema di valutazione di cui alla DGRT n. 322/2005 è reperibile all'indirizzo internet <http://www.sviluppo.toscana.it/fipro1>.

Nel caso di operazioni che prevedano, quale performance ambientale, anche la realizzazione di edifici riconducibili ad una delle tipologie sopra richiamate, la suddetta modulistica, opportunamente compilata dal soggetto richiedente in coerenza con i contenuti del progetto definitivo, dovrà essere caricata, in formato digitale, sull'apposito gestionale on line reperibile all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/fipro1> (utilizzando lo specifico spazio "UPLOAD" in calce alla sezione 1.2, Modulo 1.2.5). Una copia cartacea della suddetta modulistica, inoltre, timbrata e sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, dovrà essere trasmessa alla Regione Toscana in allegato alla domanda di contributo.

3) In base a quanto disposto dal Bando al paragrafo "Finalità generali", la domanda di contributo può essere riferita ad interventi di realizzazione, recupero o riqualificazione di aree da destinare ad **insediamenti produttivi** di piccole-medie imprese industriali, artigianali, di servizio, purché la quota di aree destinate ad imprese del settore terziario non sia prevalente; pertanto, se da un lato è da ritenersi ammissibile al Bando l'intervento in un'area destinata ad insediamenti "misti" (artigianali/industriali e di servizi, purché nel rispetto della prevalenza della componente industriale), la destinazione dell'area deve riguardare esclusivamente insediamenti produttivi; ciò significa che le imprese alle quali l'area è destinata devono localizzare sulla stessa i propri processi produttivi – siano essi industriali, artigianali o di servizi – e non mere fasi accessorie degli stessi (quali lo stoccaggio di merci, semilavorati e simili, ovvero il deposito del proprio parco macchine).

4) A norma del paragrafo "Finalità generali", penultimo capoverso, del Bando, **sono escluse dal finanziamento le operazioni riconducibili ad interventi relativi alle fonti energetiche rinnovabili**, al risparmio energetico, alla cogenerazione ed al teleriscaldamento ed inquadrabili come regimi di aiuto, di cui alle attività 3.1 [Sostegno per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (IDROELETTRICO, EOLICO, BIOMASSA, FOTOVOLTAICO, COGENERAZIONE, TRIGENERAZIONE, SOLARE, GEOTERMICO, SOLARE COMBINATO)] e 3.2 [Azioni di promozione e sostegno per la realizzazione e la riduzione dei consumi energetici e per l'efficienza energetica nei sistemi produttivi (TELERISCALDAMENTO ENERGETICAMENTE EFFICIENTE, RISPARMIO ENERGETICO, COGENERAZIONE e/o TRIGENERAZIONE)] del Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" della Regione Toscana periodo di programmazione 2007-2013, come definiti nell'ambito del Bando approvato con Decreto n. 3065 del 22 giugno 2009 (BURT n. 28 del 15 luglio 2009).

Le spese relative alle fonti energetiche rinnovabili, al risparmio energetico, alla cogenerazione ed al teleriscaldamento, come sopra richiamate, a richiesta del soggetto titolare della domanda di contributo possono essere computate tra i costi ambientali relativi al progetto da agevolare *ai soli fini del riconoscimento del punteggio inerente alle performance ambientali dell'operazione di cui al paragrafo 9.1.2.c* del Bando; in tal caso, le suddette spese (ammissibili, ma non finanziabili) dovranno essere oggetto di rendicontazione finale da parte del soggetto beneficiario, al fine di confermare il raggiungimento delle performance ambientali oggetto di valutazione iniziale

Pertanto, anche nel caso di rinuncia all'incentivo pubblico messo a disposizione dal GSE, il costo di realizzazione di un impianto fotovoltaico non può ricevere il contributo pubblico previsto dal Bando.

5) La struttura del modulo 1.2.2 non è modificabile. Laddove i mappali interessati dall'investimento appartengano alla stessa Sezione/Foglio, è opportuno compilare la colonna "mappale" della tabella B.2 in

modo "aggregato" (ad esempio: da 125 a 180), raggruppando i mappali consecutivi, oppure inserendo due o tre mappali nella stessa cella separati da virgole qualora non siano consecutivi (ad esempio: 125, 134, 165).

6) Premesso che qualsiasi tipo di viabilità oggetto di intervento, ai fini dell'ammissibilità a contributo, deve essere a servizio esclusivo delle aree produttive, la perimetrazione dell'area interessata dalla riqualificazione non può riguardare esclusivamente la viabilità, perchè le finalità del Bando consistono nella riqualificazione di "aree produttive"; la perimetrazione, pertanto, deve essere riferita ad aree aventi quel tipo di destinazione d'uso; su tali aree, inoltre, dovrà agire il piano di miglioramento ambientale annualmente redatto dal soggetto Gestore Unico, che può anche essere individuato in un funzionario del Comune territorialmente competente.

7) Fermo restando che il Bando finanzia esclusivamente progetti unitari o "lotti funzionali" di progetti complessi rispondenti alle caratteristiche di cui alle "Finalità generali" del Bando stesso, l'individuazione del progetto o del lotto funzionale nel rispetto della vigente normativa in materia di lavori pubblici è di esclusiva competenza dell'Ente proponente. In relazione, poi, alla eventuale ammissione alle agevolazioni di singole categorie di spese facenti parte di un progetto così individuato, NON sono ammissibili ai contributi in esame i costi relativi agli allacci delle singole utenze presenti nell'area produttiva oggetto di intervento, né, tanto meno, quelli relativi ad utenze civili limitrofe all'area produttiva, ma soltanto i costi relativi alla realizzazione degli impianti a rete a servizio esclusivo dell'area.

8) A norma del paragrafo 4, punto 1) del Bando "il Soggetto Gestore, laddove non ancora esistente all'atto della presentazione della domanda di contributo, dovrà essere nominato entro la data di presentazione della documentazione finale di spesa agli uffici regionali competenti"; pertanto, ferma restando la scadenza temporale sopra richiamata per la costituzione del Soggetto Gestore dell'area produttiva da riqualificare, all'atto della presentazione della domanda lo stesso può risultare non ancora formalmente individuato. A questo proposito si precisa ulteriormente che il Soggetto Gestore unico risponde, di norma, alle caratteristiche di cui al Regolamento approvato con D.P.G.R. 74/R del 2.12.2009, quindi nella sostanza tale figura potrà essere svolta con modalità anche flessibili (laddove ancora da costituire), sia dal Comune competente tramite designazione di un proprio funzionario, che definisca di concerto con le imprese insediate gli obiettivi di miglioramento ambientale da attuare annualmente, sia tramite la nomina di un Soggetto terzo individuato con procedura di gara. entro i termini di presentazione della documentazione finale di spesa.

9) Gli allacci relativi alle utenze delle singole aziende sono a carico delle stesse.

10) Il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d'investimento pubblico. Tale codice accompagna ciascun progetto dall'approvazione dei provvedimenti di assegnazione delle risorse fino alla conclusione dei lavori e rimane nella banca dati CUP anche dopo la chiusura del progetto. Maggiori informazioni al riguardo possono essere reperite all'indirizzo: http://www.cipecomitato.it/it/in_primo_piano/mip_cup/utilita/documenti.html

11) È corretto computare tra i costi rilevanti ai fini del riconoscimento delle performance ambientali del progetto sia i costi di approvvigionamento delle essenze arboree, sia i costi relativi all'acquisto di terriccio e concimi funzionali al primo impianto, sia i costi di realizzazione del necessario impianto irriguo, nonché eventuali ulteriori costi di primo impianto essenziali per garantire l'efficacia nel tempo della messa a dimora delle piante.

12) *L'atto amministrativo che approva la perimetrazione dell'area destinata ad insediamenti produttivi ed oggetto di riqualificazione ambientale deve essere approvato dalla Giunta Comunale territorialmente competente. Non necessariamente tale atto deve essere separato dall'atto di approvazione del progetto definitivo.*